

Circolare nº: 33/2017

Oggetto: Le novità previste dalla riforma della Legge fallimentare

Sommario: E' stato recentemente approvato in Senato il disegno di legge che attribuisce al Governo la delega per la riforma della disciplina delle crisi d'impresa e dell'insolvenza. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo adotterà uno o più decreti di attuazione.

\sim		1							
C	\boldsymbol{n}	n	г,	$\overline{}$	n	ш	IT.	$\boldsymbol{\cap}$	٠.

Tra le principali novità del provvedimento si segnalano:

- l'introduzione della "liquidazione giudiziale" in luogo del fallimento;
- la previsione di procedure di allerta e di composizione assistita delle crisi;
- l'incentivazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestato;
- le modifiche al codice clivie in materia di organo di controllo delle s.r.l.

Con la presente circolare vengono evidenziate le modifiche più rilevanti previste dalla legge delega di riforma delle procedure concorsuali e delle crisi d'impresa.

Indice:							
	P.2 ———	PRINCIPI CARDINE					
	P.2 ———	PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E PIANI ATTESTATO					
	P.3 ———						
	P.4 ———	CONCORDATO PREVENTIVO					
	P.5 ———	ESDEBITAZIONE					
	P.5 ———	SOVRAINDEBITAMENTO					
	P.6 ———	MODIFICHE DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI ORGANO DI					
CON	itrollo per le s.	R.L.					



PRINCIPI CARDINE: -

Si riportano i principali cambiamenti a cui il Governo deve attenersi per la riforma della legge fallimentare:

- sostituzione del fallimento con la procedura di liquidazione giudiziale, adeguando anche le relative disposizioni penali;
- eliminazione dell'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio;
- introduzione di una definizione organica dello stato di crisi, come probabilità di futura insolvenza, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza¹;
- assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;
- dare priorità di trattazione alle proposte che prevedono il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano;
- prevedere che la notificazione nei confronti del debitore degli atti delle procedure concorsuali sia fatta obbligatoriamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese, ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, e prevedendo una procedura telematica alternativa;
- ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti.

PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE: -

Una delle misure più rilevanti riguarda l'introduzione di **procedure di allerta e di composizione assistita della crisi**, di natura stragiudiziale e confidenziale, finalizzate a

¹ Ai sensi dell'art. 5 L.F. lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.



incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra il debitore e i creditori.

In particolare viene prevista:

- l'istituzione presso ciascuna CCIAA di un apposito organismo che convochi immediatamente (dietro segnalazione da parte dei soggetti di cui ai punti seguenti) e che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi (OCC), a cui è attribuita la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra IL debitore e i creditori, entro un termine non superiore a sei mesi;
- 2. <u>l'obbligo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi ² e, in casi di inerzia degli amministratori, di attivare l'organismo di composizione assistita della crisi di cui al punto precedente;</u>
- 3. che i creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, assumano l'obbligo, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

Nel caso in cui vi sia un esito negativo del tentativo di soluzione concordata della crisi, l'OCC dovrà segnalare tale evenienza al Pubblico Ministero (PM), il quale accerterà lo stato di insolvenza e la conseguente apertura di procedura concorsuale obbligatoria.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E PIANI ATTESTATO:

Con l'obiettivo di incentivare l'adozione degli accordi di ristrutturazione dei debiti³, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria è prevista:

² Devono inoltre essere determinati i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione.

³ Gli accordi di ristrutturazione sono contratti tra il debitore in stato di crisi e i suoi creditori soggetti all'omologazione del tribunale, a condizione che l'accordo sia approvato da tanti creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, e salva la necessità di pagare integralmente i creditori



- l'eliminazione o riduzione del limite del 60% dei crediti previsto nell'articolo 182bis della L.F., a condizione che gli accordi prevedano il pagamento immediato dei creditori estranei e che l'imprenditore non richieda la concessione del divieto di azioni esecutive o cautelari anche nel corso delle trattative;
- estensione della procedura di cui all'articolo 182-septies (ACCORDI CON INTERMEDIARI FINANZIARI), all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75% dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee.

CONCORDATO PREVENTIVO:

Vengono altresì previste alcune modifiche per il riordino della disciplina del concordato preventivo:

- l'ammissibilità delle proposte che abbiano natura liquidatoria, esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. In sostanza viene abrogato il concordato liquidatorio puro, con cessione ai creditori di tutti i beni⁴;
- revisione della disciplina del concordato con continuità prevedendo una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto;
 - Tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale.

estranei entro 120 giorni dall'omologazione (per i crediti già scaduti) o dalla scadenza (per i crediti non ancora scaduti).

⁴ Resta comunque ferma la soddisfazione di almeno il 20% dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari.



ESDEBITAZIONE:

Viene inoltre modificata la procedura di esdebitazione⁵ (liberazione dai debiti residui insoddisfatti) all'esito della procedura di "liquidazione giudiziale" (ex fallimento), prevedendo:

- per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura;
- l'introduzione di particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori;
- <u>l'ammissione delle società al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.</u>

SOVRAINDEBITAMENTO:

Il DDL in esame prevede inoltre la revisione, e implementazione, della disciplina del **sovraindebitamento**, strumento che consente ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali di porre rimedio alle situazioni di squilibrio finanziario perdurante, preservando la continuità aziendale o, in caso di liquidazione, avviando una nuova attività senza il gravame dei debiti pregressi.

Per un esame approfondito delle procedure previste dal sovraindebitamento si rimanda alla ns Circolare n. 36/2016.

In particolare si prevede ora di estenderne l'applicazione anche ai soci illimitatamente responsabili, individuando pure criteri di coordinamento nella gestione di quelle procedure che riguardano più membri della stessa famiglia.

⁵ La norma consente al fallito persona fisica ed al socio illimitatamente responsabile di società di persone dichiarato fallito, di conseguire la definitiva liberazione dai debiti non interamente soddisfatti in sede concorsuale, analogamente a quanto accade per effetto dell'art. 135 L.F. in caso di concordato fallimentare e a quanto si verifica per le società quale conseguenza della loro cancellazione dal Registro delle Imprese nei casi previsti dall'art. 118, co. 2, L.F.

Circolare del 23 ottobre 2017



MODIFICHE DEL CODICE CIVILE :

Di rilevante portata sono le modiche ad alcune delle disposizioni del codice civile. Il provvedimento dispone un notevole abbassamento delle soglie previste dall'art 2477 comma 1 lett. c) c.c. per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo e del revisore nelle s.r.l.

<u>Tale novità produrrà l'effetto di allargare in maniera significativa la platea delle società</u> <u>che dovranno dotarsi dell'organo di controllo, con relativi oneri.</u>

E' obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, quando la stessa **per due esercizi consecutivi ha superato** <u>almeno uno</u> dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; (attuali 4,4 milioni);
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro (attuali 8,8 milioni);
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (attuali 50 unità);

Si ricorda che l'attuale norma prevede l'obbligatorietà dell'organo di controllo nel caso di superamento di due limiti, per cui è evidente l'inasprimento delle condizioni.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore viene meno quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei limiti indicati.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan